SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. b), c.g.c.

Ordinanza n. 10/2021/RIS depositata in data 03/08/2021

RICORSO: per l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'inclusione della società ricorrente nell'Elenco delle Amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U., serie generale n. 242 del 30 settembre 2020 e per il conseguente annullamento *in parte qua* dell'Elenco.

RICORRENTE:
Investimenti immobiliari italiani – Invimit SGR S.p.A., in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTE:
Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

PARTE NECESSARIA INTERVENIENTE:
Procura generale presso la Corte dei conti.

QUESTIONE CONTROVERSA: rimessione alla Corte di Giustizia dell'U.E., ex art. 267 TFUE, delle seguenti tre questioni interpretative pregiudiziali attinenti al regolamento n. 549/2013/UE, istitutivo del nuovo sistema SEC 2010:

1. "se la regola della diretta applicabilità del SEC 2010 e il principio dell'effetto utile dello stesso regolamento e della direttiva n. 85/2011 ostino ad una normativa nazionale che limita la giurisdizione del giudice nazionale competente sulla corretta applicazione del SEC 2010 soltanto ai fini della legislazione nazionale sul contenimento della spesa pubblica, precludendo il principale effetto utile della disciplina comunitaria, ossia la verifica di trasparenza ed affidabilità dei saldi di bilancio, tramite cui accertare la convergenza dell'Italia verso l'OMT";

2. "se la regola della diretta applicabilità del SEC 2010 e il principio dell'effetto utile dello stesso regolamento e della direttiva n. 85/2011, in punto di separazione organizzativa tra autorità di bilancio e organismi di controllo, ostino ad una normativa nazionale che limita gli effetti della pronunzia del giudice nazionale competente sulla corretta applicazione del SEC 2010 soltanto ai fini della legislazione nazionale sul contenimento della spesa pubblica, precludendo qualsiasi controllo indipendente sulla perimetrazione soggettiva dei conti della pubblica amministrazione italiana (così come qualificata ai fini comunitari) tramite la quale verificare la convergenza dell'Italia verso l'OMT";

3. "se il principio dello Stato di diritto, sub specie di effettività della tutela giurisdizionale e di equivalenza dei rimedi giurisdizionali osti ad una normativa nazionale che:
(a) impedisce qualsiasi verifica giurisdizionale sull'esatta applicazione del SEC 2010 da parte dell'ISTAT ai fini della perimetrazione del settore S13 e quindi sulla correttezza, trasparenza ed affidabilità dei saldi di bilancio, tramite cui verificare la convergenza dell'Italia verso l'OMT (violazione del principio di effettività delle tutele);
(b) espone il ricorrente, qualora dovesse ritenersi esatta, anche tramite legge di interpretazione autentica, la lettura della norma proposta dalle amministrazioni resistenti, ad un doppio onere di impugnazione giudiziaria e a conseguenti rischi di contrasto di giudicato sulla sussistenza di uno status di diritto comunitario, rendendo di fatto impossibile la tutela effettiva del suo diritto nel tempo utile richiesto per l'adempimento degli obblighi che ne conseguono (ossia l'esercizio

finanziario) e vanificando la certezza del diritto in ordine alla sussistenza dello status di pubblica amministrazione;
(c) sempre ove dovesse ritenersi esatta, anche tramite legge di interpretazione autentica, la lettura della norma proposta dalle amministrazioni resistenti, prevede che a pronunciarsi sulla correttezza della perimetrazione di bilancio, sia un giudice diverso da quello al quale la Costituzione italiana riserva la giurisdizione sul diritto del bilancio".

Riferimenti normativi: ***TFUE:*** art. 267; ***c.g.c.:*** art. 11, c. 6, lett. b); art. 106; art. 124, c. 2; art. 126; art. 127; art. 128, c. 3; ***Statuto della CGUE:*** art. 23-*bis*; ***Regolamento di procedura CGUE:*** art. 105 ***L. n. 176/2020:*** art. 1, c. 1; ***D.L. n. 137/2020:*** art. 23-*quater*; ***Regolamento n. 549/2013/UE (SEC 2010):*** S. 13; da § 20.68 a § 20.72; ***L. n. 196/2009:*** art. 1, comma 3.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **SS.RR.,** ord. n. 7/2021/RIS; ord. n. 6/2021/RIS; ord. n. 5/2021/RIS; ord. n. 2/2021/RIS; ord. n. 4/2019/RIS; ord. n. 3/2019/RIS.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Nella presente ordinanza, le Sezioni riunite hanno rilevato che **<<La modifica legislativa apportata dall'art 23-*quater*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, introdotto dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, limita…la pronunzia di questo giudice, escludendo effetti sulla formazione del "*conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche",* la corretta determinazione dei cui saldi annuali (disavanzo e debito, in rapporto al prodotto interno lordo) costituisce lo scopo principale della normativa europea rilevante nel presente giudizio, ossia il Regolamento UE n. 549 del 2010, di disciplina del Sistema europeo dei conti dell'Unione europea.** [Omissis…] **Ne discende che un eventuale accoglimento del ricorso finisce con l'incidere sul complessivo calcolo dei saldi rilevanti, in ottica comunitaria, del "*Conto economico consolidato delle AP*">>**. Alla luce di ciò, le Sezioni riunite **<< hanno disposto la rimessione alla Corte di giustizia, con procedura urgente (art. 23-*bis* dello Statuto della Corte di giustizia e art. 105 del regolamento di procedura), chiedendo la pronuncia, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, sulle questioni interpretative pregiudiziali formulate, nelle rispettive motivazioni, relativamente alla compatibilità con la disciplina comunitaria dei saldi di bilancio, come integrata ed interpretata in base ai principi di equivalenza ed effettività, di una norma nazionale che esclude o rende sostanzialmente inefficace, il sindacato giurisdizionale sull'esatta perimetrazione del settore pubblica amministrazione disciplinato dal SEC 2010>>**.

ABSTRACT

Il Supremo Consesso di contabilità, accogliendo, da un lato, l'istanza cautelare presentata dalla società ricorrente con sospensione degli effetti giuridici, compresi quelli sui saldi di finanza pubblica derivanti dall'inclusione della Invimit nell'elenco ISTAT, ha disposto, dall'altro, la sospensione del giudizio fino alla pubblicazione della decisone della Corte di giustizia dell'U.E. sulle medesime questioni pregiudiziali, già sollevate con le ordinanze nn. 5 e 6 del 2021, emesse dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, nella stessa materia.
In particolare, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., le Sezioni riunite hanno riscontrato l'integrazione del presupposto della pregiudizialità necessaria, per cui la modifica legislativa apportata nel testo dell'art. 11, c. 6, lett. b), c.g.c. risulta funzionale alla corretta interpretazione da attribuire anche ai parametri finanziari contenuti nel SEC 2010.